



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot.n. 12591/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare VI

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Modifiche ed integrazioni all’articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, numero 1, recante obiettivi del Centro Regionale per le Adozioni Internazionali” Reg. Gen. n. 31**

Ad iniziativa dei Consiglieri de Flaviis e Lonardo.  
Depositata il 22 giugno 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 25 GIU. 2010

**IL PRESIDENTE**

ew



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Relazione**

Nell'anno 2008 fu istituito presso l'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Campania il Centro Regionale per le adozioni internazionali con il compito di promuovere la semplificazione delle procedure di adozione, di accelerarne i tempi di svolgimento e dare supporto alle coppie nelle diverse fasi del delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e ricchezze culturali dei bambini da accogliere.

Il Centro fu dotato di autonomia funzionale e organizzativa e, unicamente con l'ausilio del personale regionale e senza costi aggiuntivi, avrebbe dovuto operare in sinergia con i Tribunali regionali per i minori, con il sistema dei servizi tutoriali e con la Commissione Nazionale per le adozioni internazionali e gli enti accreditati.

Tuttavia, l'organismo istituito non è mai stato operativo e la proposta di modifica legislativa che segue ha lo scopo di ovviare al mancato avvio del funzionamento del Centro Regionale per le adozioni internazionali.

Il tema delle adozioni, ma più in generale quello della famiglia e del disagio minorile, è oggi al centro di numerosi dibattiti per le sue imprescindibili implicazioni di natura sociale, culturale, politico ed etico - giuridico.

Le condizioni di miseria in cui si consuma l'abbandono minorile, tanto in Italia quanto all'estero, impongono alle nostre Istituzioni di intervenire attraverso misure che, nel tutelare il prioritario interesse del minore di vivere in un ambiente familiare sano, prevenano le cause di diffusione dell'abbandono e garantiscano la tutela della dignità ed il rispetto dell'individuo.

A tal fine è sentita come prioritaria l'esigenza, complementare rispetto all'impegno da condurre sul territorio in favore delle famiglie e dei minori campani, di individuare un organismo che possa e sappia indicare le più opportune misure di prevenzione da adottare per la tutela dei minori e sia in grado di offrire esperienze formative agli addetti ai lavori del settore, mediante la predisposizione di appositi corsi di formazione e conferenze di studio .

Un Organismo che sappia promuovere l'istituto dell'adozione, anche internazionale, in coordinamento con gli organismi delegati a svolgere la funzione di intermediazione



## Consiglio Regionale della Campania

adottiva sulla base dei principi dettati dalla normativa statale in tema di tutela dell'infanzia abbandonata e sulla scorta dei più autorevoli e recenti interventi giurisprudenziali.

È noto come in seguito alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 (Legge n. 476 del 31 dicembre 1998) la materia delle adozioni, già disciplinata dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, abbia subito una notevole trasformazione con la legge n. 149 del 28 marzo 2001.

Infatti, con l'introduzione dei principi derivanti dalla ratifica della Convenzione dell'Aja e la riforma del 2001, la legge n. 184/1983 diventa la norma sul "Diritto del minore ad una famiglia".

Tuttavia, la procedura di adozione, in particolare internazionale, in seguito alle sopravvenute modifiche, è divenuta sempre più complessa dal momento che la legge di ratifica ha reso obbligatorio l'intervento di enti, siano essi pubblici o privati, che, autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, hanno il compito di svolgere in Italia e nei Paesi di origine tutte le pratiche necessarie al perfezionamento della procedura di adozione. Naturalmente gli enti di nomina pubblica sono definiti dalla legge *servizi per l'adozione internazionale* e devono essere costituiti con legge regionale (o provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano), nonché essere in possesso di una apposita autorizzazione concessa dalla autorità centrale per poter operare nell'intermediazione adottiva, previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 39- ter legge 184/1983 e succ. mod.

Ed è proprio sulla base di tale schema che è stato introdotto il Centro regionale per le adozioni internazionali in Campania, ma come innanzi detto, ad oggi non ancora operativo.

Solo presso la Regione Piemonte esiste ed è operativo un ente pubblico (Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - A.R.A.I.) che svolge le funzioni di intermediazione adottiva per le famiglie, ma è certamente un'esperienza a cui non ispirarsi poiché non è riuscito a raggiungere l'efficienza e la produttività dell'ente privato.

Il progetto Veneto Adozioni, invece, favorisce la costruzione di una rete informativa ma esclusivamente per le coppie adottive e, quindi, diviene parzialmente operativo data la sua intrinseca limitazione; probabilmente giustificata da un substrato sociale diverso rispetto a quello del territorio campano.



*Consiglio Regionale della Campania*

Alla luce dunque delle considerazioni testè riferite è necessaria una rivisitazione ed un ampliamento dei compiti affidati al Centro regionale per le adozioni internazionali campano, perché sia garantita al servizio per l'adozione internazionale una concreta efficienza che possa facilitare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 39-bis della L.184/1983 e succ. mod. e soprattutto sia in grado di diffondere nella giusta maniera la cultura dell'adozione e del rispetto del minore e dei suoi diritti.

Così da favorire la creazione di una rete di rapporti fra i principali protagonisti delle articolate fasi del procedimento di adozione che sia in grado di agevolare ed essere valido supporto per tutti coloro che vogliono adottare un bambino nella delicata fase dell'accesso al sistema delle adozioni; creare un modello anche in ambito nazionale.

A tale scopo, quindi, sono rimessi ad un apposito e specifico prospetto normativo i principali compiti che il Centro regionale adozioni internazionali deve fornire.

L'intervento normativo non comporta alcun onere finanziario.

La proposta di legge si compone di un articolo unico.



Consiglio Regionale della Campania

**Articolo 1**

**(comma aggiuntivo all'art. 31 della legge 30 gennaio 2008, n.1)**

1. All'art. 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:  
"4. Il Centro regionale per le adozioni internazionali, in collaborazione con gli enti e le Onlus senza fine di lucro in possesso dei requisiti dell'art. 39 ter L. 4 maggio 1983 n. 184 aventi sede legale nel territorio della Regione Campania, in attuazione delle finalità di tutela dell'infanzia abbandonata e di promozione dell'istituto dell'adozione, in particolare internazionale, svolge le seguenti attività:
  - a) realizzazione di progetti propri e/o partecipazione a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, ivi compresi progetti a distanza finalizzati a promuovere l'interscambio e la cooperazione tra i soggetti che operano nel settore dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri per consentire la loro permanenza nelle famiglie di origine;
  - b) promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo per gli operatori del settore, con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'art. 38 della L. 4 maggio 1983 n. 184 e succ. mod., con i servizi, le associazioni familiari e le autorità giudiziarie minorili;
  - c) organizzazione di scambi di esperienze tra le famiglie adottive nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla legislazione nazionale;
  - d) sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore delle adozioni, anche in raccordo con i tribunali per i minorenni, e, in tal ambito, segnalazione al centro regionale per le adozioni internazionale sul funzionamento delle strutture e dei servizi attivi nel territorio;
  - e) promozione, in collegamento stabile con gli organi giudiziari minorili, di protocolli operativi e/o convenzioni fra enti autorizzati e servizi territoriali anche con il diretto coinvolgimento di ordini professionali in grado di fornire un supporto tecnico - funzionale, a titolo gratuito, alla realizzazione degli scopi del centro regionale per le adozioni internazionali."